

Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006-relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.

Il riferimento specifico alle pari opportunità è presente anche tra i “*considerata*” al **punto 16)** “Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l’attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” contribuiscano a promuovere la parità e l’eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. E’ opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro”.

Art. 2 - *Compiti*, comma 2, “Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all’esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell’istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l’esclusione sociale – in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità – promuovendo l’uguaglianza tra uomini e donne e la non discriminazione.”

Art. 3 – *Campo di applicazione dell’intervento*, comma 1, lett.b ii) “l’attuazione di misure attive e preventive che consentano l’individuazione precoce delle esigenze con piani d’azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione “su misura”, la ricerca del lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese – comprese le imprese cooperative -, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti;” e iii) “azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l’accesso all’occupazione ed ad accrescere la partecipazione sostenibile e l’avanzamento delle donne nell’occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l’altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;”.

Art. 6 - *Parità fra uomini e donne e pari opportunità*, “Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.”